


Pubblicato il 24/10/2016




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO  
- COPIA -

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto la domanda di annullamento della sentenza di primo grado emessa dalla terza sezione bis.



07 MAR 2017  
IL NUNZIARIO RESPONSABILE



N. 10549 /2016 REG.PROV.COLL.  
N. 09571/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA



ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 9571 del 2016, proposto da:

Palma Di Miele, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Russo C.F. RSSMLE79C24G596N, con domicilio eletto presso Fabrizio Cerbo in Roma, via Tuscolana, 946;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio, Ambito Territoriale Provinciale Frosinone, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Elisa Marchione, Chiara Di Brango non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

del d.m. 495/16 nella parte in cui esclude la ricorrente, quale docente che ha conseguito l'abilitazione mediante PAS, dalla III fascia nelle GAE definitive

dell'USR del Lazio ambito territoriale di Frosinone valide per gli aa.ss. 2014/2017 ;  
del decreto ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015;  
del decreto ministeriale n. 255 del 1 aprile 2016;  
e per ottenere il risarcimento del danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per Lazio e di Ambito Territoriale Provinciale Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che la presente decisione può essere assunta con sentenza in forma semplificata, sussistendo i presupposti di cui all'art.60 cpa;

Considerato, in particolare, che la fattispecie esaminata è, quanto ai presupposti di fatto e ai principi giuridici di riferimento, del tutto analoga a quella decisa da questa Sezione con precedenti sentenze- da ultimo, incidentalmente, anche la sentenza n.10112/2016 - le cui argomentazioni vanno integralmente richiamate, trattandosi nel caso specifico di docente abilitatisi mediante frequenza di PAS (Percorsi abilitativi speciali) istituito con D.M.n.495 del 22.06.2016 nella classe A050, materie letterarie negli istituti di istruzione secondari di II grado successivamente alla chiusura delle graduatorie permanenti a seguito dell'articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

che, in particolare, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi (cfr., ad esempio, TAR Lazio, III bis, n.4460/2015) sulla legittimità dei DD.MM n.235/2014 e



n.325/2015 – con articolate argomentazioni del tutto sovrapponibili alle corrispondenti previsioni del decreto n.495/2016, impugnato con il presente ricorso - che nell'attuare pedissequamente le disposizioni di legge di riferimento hanno precluso qualsiasi ulteriore inserimento in GAE di docenti che non vi fossero già inseriti, secondo quando previsto dapprima dall'art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296 e, quindi, dall'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011, che non ha fatto altro che confermare l' impossibilità di nuovi inserimenti nelle GAE precisando che : "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, ...", ha istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante, con effetto circoscritto al momento delle modifiche ordinamentali apportate al regime abilitativo, ovvero:

- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011." (TAR Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.).

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso vada respinto, anche con riferimento alla domanda risarcitoria della quale non sussistono i presupposti;

Che, tuttavia, in considerazione della novità della questione, le spese di lite possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Ines Simona Immacolata Pisano**

**IL PRESIDENTE**

**Riccardo Savoia**

**IL SEGRETARIO**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA**  
**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Dirigente/Funziionario del Tar del Lazio – Roma attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. 91 fogli, per complessive 1 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Roma,

07 MAR 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Tiziana ALLEGRI

Il sottoscritto avv. Raffaele Russo del foro di S.Maria C.V., ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 D.lgs 82/2005 ATTESTA che la presente copia informatica è conforme all'originale in mio possesso. F.to digitalmente Avv. Raffaele Russo